



*Comune di Remanzacco*

*Provincia di Udine*

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 14 del 30.04.2021

---

# INDICE DEGLI ARTICOLI

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1: Oggetto e finalità

Articolo 2: Definizioni

## **CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE**

Articolo 3: Compiti

Articolo 4: Attività funebri

## **CAPO III - STRUTTURE**

Articolo 5: Deposito di osservazione

Articolo 6: Casa Funeraria

Articolo 7: Sala del commiato

Articolo 8: Condizioni per la realizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato

## **CAPO IV - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE**

Articolo 9: Accertamento e denuncia della causa di morte

Articolo 10: Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

Articolo 11: Periodo di osservazione

Articolo 12: Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso

Articolo 13: Tanatoprassi e tanatocosmesi

Articolo 14: Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Articolo 15: Trattamenti particolari

Articolo 16: Autorizzazione alla sepoltura

Articolo 17: Autorizzazione alla sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e del concepimento

## **CAPO V - TRASPORTO FUNEBRE**

Articolo 18: Definizione di trasporto funebre

Articolo 19: Caratteristiche delle casse

Articolo 20: Trattamento conservativo

Articolo 21: Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

Articolo 22: Autorizzazione al trasporto funebre

Articolo 23: Trasporto di salme destinate all'insegnamento e alle indagini scientifiche

Articolo 24: Trasporto di ossa e di ceneri

Articolo 25: Mezzi di trasporto funebre e rimesse

Articolo 26: Trasporto funebre tra Stati

Articolo 27: Prodotti del concepimento

## **CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE**

Articolo 28: Riscontro diagnostico

Articolo 29: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

## **CAPO VII - COMPOSIZIONE DEL CIMITERO: PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE**

Articolo 30: Costruzione dei cimiteri

Articolo 31: Piano cimiteriale

Articolo 32: Requisiti minimi

Articolo 33: Tipologie di sepolture

Articolo 34: Ossario comune

Articolo 35: Area di rispetto

Articolo 36: Recinzioni

## **CAPO VIII - DIRITTO DI SEPOLTURA E CONCESSIONI CIMITERIALI**

Articolo 37: Diritto di sepoltura

Articolo 38: Identificazione della sepoltura

Articolo 39: Concessioni cimiteriali

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE**

Articolo 40: Gestione del cimitero

Articolo 41: Tariffe dei servizi cimiteriali

Articolo 42: Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero

Articolo 43: Deposizione di fiori e corone

Articolo 44: Disciplina dell'ingresso

Articolo 45: Rifiuti

## **CAPO X - INUMAZIONE**

Articolo 46: Caratteristiche

Articolo 47: Posizionamento lapidi

## **CAPO XI - TUMULAZIONE**

Articolo 48: Caratteristiche

Articolo 49: Modalità di assegnazione dei loculi, delle celle ossario e delle nicchie cinerarie

Articolo 50: Loculi, celle ossario e nicchie cinerarie liberati a seguito di estumulazione o per rinuncia dei concessionari

Articolo 51: Deposito provvisorio in loculo, cella ossario e nicchia cineraria

## **CAPO XII - SEPOLTURE PRIVATE - TOMBE DI FAMIGLIE - ESISTENTI**

Articolo 52: Caratteristiche e durata delle concessioni

Articolo 53: Diritto di sepoltura

Articolo 54: Manutenzione

## **CAPO XIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 55: Esumazioni

Articolo 56: Estumulazioni

Articolo 57: Destinazione delle ossa e dei resti mortali

Articolo 58: Ricordi marmorei e di altro genere

#### **CAPO XIV - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

Articolo 59: Autorizzazione alla cremazione

Articolo 60: Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 61: Spese per la cremazione

Articolo 62: Cremazione di resti mortali

Articolo 63: Conservazione delle ceneri in cimitero

Articolo 64: Luoghi di dispersione delle ceneri

Articolo 65: Modalità di conservazione delle urne affidate

Articolo 66: Applicazione retroattiva

#### **CAPO XV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RECUPERO DI TOMBE**

Articolo 67: Revoca

Articolo 68: Decadenza

Articolo 69: Estinzione

#### **CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 70: Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

Articolo 71: Informazione sulle pratiche funerarie

Articolo 72: Sanzioni amministrative

Articolo 73: Rinvio

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni ed i servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

2. Il presente regolamento fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12 come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 9 giugno 2017.

#### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) **salma**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) **resti mortali**: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

d) **cremazione**: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;

e) **ceneri**: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

f) **medico curante**: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. E' colui che compila la denuncia della causa di morte;

g) **medico necroscopo**: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato;

h) **tanatocosmesi**: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

i) **tanatoprassi**: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

j) **trattamento conservativo**: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

k) **feretro**: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

l) **cassetta di resti ossei**: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

m) **urna cineraria**: il contenitore di ceneri;

n) **loculo**: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

o) **loculo ossario**: cella per la conservazione delle cassette con resti ossei;

p) **nicchia cineraria**: cella per la conservazione delle urne cinerarie;

q) **camera mortuaria**: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

r) **ossario comune**: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

**r bis) trasporto funebre:** trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento fino al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

**r ter) trasporto provvisorio:** il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

**r quater) coniuge:** ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b;

## CAPO II FUNZIONI DEL COMUNE

### Articolo 3 Compiti

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste per legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il Regolamento di Polizia Mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro;

e) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché le modalità di inumazione e tumulazione;

f) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria) ai sensi dell'art. 4, lett. c), della L.R. n. 12/2011;

g) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

h) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;

i) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

### Articolo 4 Attività funebri

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - d) trasferimento e trasporto funebre;
  - e) trattamenti di tanatocosmesi;
  - f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e) della L.R. n. 12/2011, ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e) della L.R. n. 12/2011, le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di trasporto provvisorio.
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

### CAPO III STRUTTURE

#### Articolo 5 Deposito di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e degli articoli 15 della L.R. n. 12/2011 e 5 del D.P.G.R. n. 172/2015.
3. La camera mortuaria viene utilizzata per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico o decedute in abitazioni. In quest'ultimo caso lo spostamento può avvenire su richiesta dei familiari, con oneri a loro carico, o su disposizione del medico necroscopo, dopo che questi ha constatato la sussistenza dei requisiti, con oneri a carico del Comune, ai sensi degli artt. 12 e 16, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 285/1990.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

#### Articolo 6 Casa Funeraria

1. Si intende per "Casa Funeraria" la struttura gestita dalle imprese autorizzate all'esercizio di attività funebri, a norma dell'art. 16 della L.R. 12/2011, che provvede, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, allo svolgimento delle funzioni di osservazione della salma, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attività proprie della sala del commiato.



2. Le imprese funebri possono realizzare case funerarie, nel rispetto dei requisiti strutturali stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4, 5 e 6 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 172/2015.

#### Articolo 7 Sala del commiato

1. Si intende per "Sala del commiato", a norma dell'articolo 17 della L.R. n. 12/2011, la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per le celebrazioni di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. La sala pubblica del commiato è realizzata in modo da poter essere organizzata sulla base delle differenti esigenze e garantire il decoro e la sobrietà dell'ambiente.
3. Le sale del commiato devono rispettare i requisiti strutturali stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 172/2015.

#### Articolo 8 Condizioni per la realizzazione di case funerarie e sale del commiato

1. Possono essere realizzate case funerarie e sale del commiato private nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - l'edificio sarà ad uso esclusivo di tali servizi;
  - potranno essere localizzate nelle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale "D- Zone per insediamenti industriali/artigianali" o "H – Zone per attività commerciali" che prevedano la destinazione d'uso "Servizi";
  - ad una distanza non inferiore a metri 150 dagli edifici scolastici, di culto e ricreativi.

#### CAPO IV ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

##### Articolo 9 Accertamento e denuncia della causa di morte

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 9, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.
3. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
4. La denuncia della causa di morte, di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
6. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
7. I familiari o chi per loro devono provvedere a denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la morte dei congiunti il più presto possibile e comunque entro 24 ore dal decesso.

##### Articolo 10 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.

## Articolo 11 Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto;
  - b) presso il deposito di osservazione;
  - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

## Articolo 12 Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, al deposito di osservazione o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

## Articolo 13 Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. Nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente, i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 9.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

## Articolo 14 Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

## Articolo 15 Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.

## Articolo 16 Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile).
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 7.

## Articolo 17 Autorizzazione alla sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e del concepimento

1. Per i nati morti (coloro che hanno superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto), ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti e quelle previste dal D.P.R. n. 285/90.
2. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alla 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione all'Azienda per i servizi sanitari, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## CAPO V TRASPORTO FUNEBRE

### Articolo 18 Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 9, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

### Articolo 19 Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della

tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite da normativa regionale.

2. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

#### Articolo 20

##### Trattamento conservativo

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

#### Articolo 21

##### Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 19.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

#### Articolo 22

##### Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

4. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la relativa autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante tutto il tragitto

5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per la cerimonia funebre o per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci degli stessi.

6. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremata e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto dal Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al presente articolo.

7. I trasporti funebri nel territorio comunale e da Comune a Comune saranno eseguiti da terzi incaricati direttamente dai cittadini interessati.

### Articolo 23

#### Trasporto di salme destinate all'insegnamento e alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune delle salme destinate all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

### Articolo 24

#### Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

### Articolo 25

#### Mezzi di trasporto funebre e rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti definiti dalla normativa regionale e dai relativi regolamenti disciplinanti la materia anche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

### Articolo 26

#### Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 27  
Prodotti del concepimento

1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

CAPO VI  
RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE

Articolo 28  
Riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 29  
Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico operante deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione delle salme devono essere eseguiti, sotto il controllo di un medico delegato dell'Azienda per i servizi sanitari, da medici legalmente abilitati all'esercizio Professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di una salma l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che

intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

## CAPO VII COMPOSIZIONE DEL CIMITERO PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE

### Articolo 30 Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero comunale.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione del cimitero è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
4. La redazione dei progetti terrà conto delle norme vigenti in materia.
5. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento o di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.  
Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, dei servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.
6. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del "complesso", sia gli edifici dei servizi generali.

### Articolo 31 Piano cimiteriale

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di 20 anni.
2. Il piano cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:
  - relazione generale e programma delle rotazioni;
  - planimetrie generali del cimitero;
  - norme di attuazione.
3. Il piano cimiteriale presenta e determina le ubicazioni dei vari campi e delle aree destinate a viabilità interna nonché delle zone di rispetto tra le varie tombe.

### Articolo 32 Requisiti minimi

1. Nel cimitero comunale sono previsti:
  - a) un campo di inumazione;
  - b) un ossario comune
2. Nel cimitero possono essere realizzati:
  - a) loculi per la tumulazione di feretri;
  - b) loculi per la conservazione di cassette di resti ossei;
  - c) nicchie per la conservazione di urne cinerarie;
3. Nel cimitero comunale è presente un deposito di osservazione.
4. Nel cimitero comunale possono essere realizzati:
  - a) loculi per la tumulazione di feretri aventi misure di ingombro libero interno non inferiori ad un

parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70;

b) loculi ossari per la tumulazione di cassette contenenti resti ossei, aventi la misura di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza metri 0,30;

c) nicchie cinerarie per la tumulazione di urne cinerarie aventi la misura di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,30, di larghezza metri 0,30 e di altezza metri 0,50;

5. misure lapidi:

Per la posa di lapidi nei "posti comuni" le dimensioni dovranno essere di ml. 1,70 x 0,70 x 1,00 (altezza massima).

Per la posa di lapidi nei "posti in concessione" le dimensioni dovranno essere di ml. 2,00 x 0,90 x 1,20 (altezza massima).

Per la posa di lapidi nei "posti in concessione" solo per il Campo L nel Cimitero di Ziracco, le dimensioni massime dovranno essere di ml. 2,00 x 1,00 x 1,20 (altezza).

### Articolo 33 Tipologie di sepolture

1. Nel cimitero possono essere presenti le seguenti sepolture:

a) sepolture ad inumazione ovvero quelle in cui il feretro viene posto direttamente nel terreno destinato dal piano cimiteriale a tale funzione, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito, dal piano cimiteriale e comunque in via ordinaria in 10 anni;

b) sepolture a inumazione speciale ovvero quelle destinate all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali per cui il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato a 5 anni;

c) sepoltura a tumulazione ovvero quelle poste in loculi, celle ossario e nicchie cinerarie di cemento armato, ove, rispettivamente, i feretri, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie vengono deposte e poi murate, previa presentazione di regolare istanza da parte dei congiunti o di chi per essi. In ogni caso per la tumulazione di resti ossei e ceneri non è obbligatoria la muratura di chiusura, ma è sufficiente la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici;

d) sepolture private, a tumulazione come il precedente punto c), costruite nel cimitero prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ottenuta concessione da parte del Comune delle relative aree.

### Articolo 34 Ossario comune

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere, in modo collettivo, le ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni: in conseguenza dell'eventuale riempimento, le ossa possono essere prelevate per loro riduzione in ceneri e successivo conferimento nel cinerario comune.

### Articolo 35 Area di rispetto

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002 e successive modificazioni.

2. L'area di rispetto è individuata considerando:

- la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di



rispetto.

#### Articolo 36 Recinzioni

1. Il cimitero è recintato lungo tutto il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

### CAPO VIII DIRITTO DI SEPOLTURA E CONCESSIONI CIMITERIALI

#### Articolo 37 Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero sono ricevuti indistintamente per inumazione o tumulazione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, se aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone nate nel Comune, che abbiano avuto in esso la prima residenza anagrafica su autorizzazione del Sindaco;
- g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero su autorizzazione del Sindaco;
- h) fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### Articolo 38 Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 45.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
3. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali come previsto dai successivi art. 43, comma 8, e art. 45.

#### Articolo 39 Concessioni cimiteriali

1. Nelle aree cimiteriali a tumulazione, prima di qualsiasi posizionamento, dovrà essere effettuata regolare domanda per l'ottenimento della concessione d'uso la cui durata è così definita:
  - a) tumulazione in loculo fuori terra: anni 50;
  - b) tumulazione in loculo interrato binato: anni 50. Qualora prima dello scadere del cinquantennio si proceda alla seconda tumulazione la prima concessione verrà prorogata per ulteriori 50 anni;
  - c) tumulazione in loculo ossario e nicchia cineraria: anni 50.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dal versamento della tariffa in vigore, fissata dalla Giunta Comunale.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente resa nuovamente in capo al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
5. Negli atti di concessione viene prevista la modalità di subentro nella posizione del concessionario una volta che questi sarà deceduto.  
In mancanza di disposizioni, si considerano subentrati gli eredi legittimi.
6. Non è permesso rinnovare le concessioni scadute o in scadenza.
7. Viene fatta eccezione per le concessioni il cui rinnovo sia espressamente ammesso nell'atto formale a suo tempo stipulato.  
Pertanto, nel caso in cui la proroga della concessione sia prevista, verrà concessa per il tempo indicato nel contratto originario e secondo le formalità ivi indicate.  
Nel caso in cui la proroga sia stata prevista ma non precisata nel suo termine, si stabilisce che essa sarà di anni 5.
8. L'eventuale rinnovo di cui al comma precedente, se non diversamente indicato nell'atto concessorio originario, andrà espressamente richiesto entro i 30 giorni precedenti la scadenza della concessione: il rinnovo sarà regolato da specifico contratto e gestito come le concessioni ordinarie compreso il pagamento della tariffa e gli eventuali oneri contrattuali.
9. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato o perpetuo possono chiedere di rinunciare a tale diritto a favore della retrocessione della sepoltura al Comune il quale ha facoltà di accettare una volta valutata la situazione della sepoltura stessa. In caso di accettazione, il Comune si farà carico delle spese di estumulazione dei feretri e della manutenzione mentre restano a carico dei rinunciatari le spese relative al destino dei feretri (raccolta dei resti o cremazione, concessione di celletta ossario o nicchia cineraria, ecc.).
10. Nelle sepolture a concessione a tempo indeterminato o perpetuo, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro: tale diritto non è più esercitabile per i loculi di questo tipo già occupati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 3.
11. A sensi delle norme contenute nel D.L. n. 218/29.1.1920 e Legge 9.1.1951 n.204, le salme ed i resti mortali dei caduti in guerra devono avere sepoltura perenne. Le loro tombe sono quindi esenti dai normali turni di esumazione.
12. Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990 tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del medesimo Decreto.

## CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE

### Articolo 40 Gestione del cimitero

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. L'attività di gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.
2. Nel cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.
3. Il registro di cui al presente articolo, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno del cimitero devono comunicare preventivamente al responsabile di cui al comma 2, i nominativi del personale impiegato.

Articolo 41  
Tariffe dei servizi cimiteriali

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei servizi cimiteriali inerenti le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, che devono essere versate da parte dei richiedenti anche nel caso di sepolture private.

Articolo 42  
Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.
2. Sono vietate affissioni o qualsiasi tipo di annuncio, nonché offerte e vendite in prossimità dei cimiteri, fatta eccezione per i consueti avvisi contenenti annunci di decesso.
3. Nessun intervento potrà essere effettuato senza l'autorizzazione del Comune e saranno comunque consentiti solo lavori di finitura, nonché lavori murari strettamente indispensabili, da espletarsi al di fuori dei giorni festivi o di pubbliche onoranze.
4. Per l'esecuzione di lavori riconosciuti necessari dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha la facoltà di far asportare temporaneamente le salme dalle sepolture per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi salvo procedere al successivo ripristino.
5. Di detti lavori è dato avviso per iscritto agli interessati e tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. La manutenzione delle lapidi e dei manufatti cimiteriali e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, previa diffida, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni agli eventuali parenti o responsabili, per la rimozione dei manufatti pericolanti o per la loro manutenzione, si provvederà d'ufficio e con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri.

Articolo 43  
Deposizione di fiori e corone

1. Sulle sepolture ad inumazione e su quelle a tumulazione si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino i passaggi e le sepolture vicine e siano molto contenuti in altezza.
2. Tutte le installazioni sporgenti, sia verticali che orizzontali o poste in altezza, potranno sporgere per non più di cm 10 e non dovranno causare intralcio o danno al passaggio.

Articolo 44  
Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero si entra a piedi o con l'aiuto di mezzi idonei a colmare deficit di deambulazione: la necessità di entrare con mezzi destinati all'esecuzione di lavori e manutenzioni andrà comunicata preventivamente all'incaricato di cui all'art. 37 e, in ogni caso, si rinvia alla previsione dell'art. 39 comma 3.
2. E' consentito inoltre l'ingresso con al seguito animali d'affezione purché gestiti secondo la specifica regolamentazione in materia ed avuto riguardo al rispetto richiesto dal luogo.

Articolo 45  
Rifiuti

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e quindi devono essere smaltiti nel rispetto della relativa normativa.
2. Gli altri rifiuti andranno gestiti e smaltiti in base alla regolamentazione ed organizzazione data dal Comune, avuto riguardo e rispetto del luogo.

## CAPO X INUMAZIONE

### Articolo 46 Caratteristiche

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro direttamente nel terreno, destinato dal piano cimiteriale a tale funzione, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito, in via ordinaria in 10 anni.
2. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in riquadri il cui utilizzo avviene cominciando da un'estremità di ciascun quadro e procedendo fila per fila, in modo da garantire l'assegnazione in ordine numerale crescente.
3. Le sepolture ad inumazione relative a salme di persone di oltre dieci anni di età, devono avvenire in fossa scavata a 2 metri di profondità, dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Nella parte più profonda le fosse devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
6. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un elemento, ad esempio usualmente una croce, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. A cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
7. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
8. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

### Articolo 47 Posizionamento lapidi

1. Non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla sepoltura, possono essere poste sulle tombe lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, entro le seguenti dimensioni:  
Le lapidi nei "posti comuni" dovranno avere le dimensioni di ml. 1,70 x 0,70 x 1,00 (altezza massima).  
Le lapidi nei "posti in concessione" dovranno avere le dimensioni di ml. 2,00 x 0,90 x 1,20 (altezza massima).  
Le lapidi nei "posti in concessione" solo per il Campo L nel Cimitero di Ziracco, dovranno avere le dimensioni massime di ml. 2,00 x 1,00 x 1,20 (altezza).
2. Per ottenere l'autorizzazione al posizionamento della lapide, sarà necessario presentare domanda al Comune, allegando copia del disegno dell'opera, completa del testo dell'epigrafe contenente le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e morte).
3. Al termine dei lavori di posizionamento della lapide si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi utilizzando gli stessi materiali utilizzati per le zone limitrofe del cimitero.
4. In caso di non conformità delle opere, previa diffida agli interessati alla rimozione entro il termine di giorni trenta dalla notifica, si provvederà d'ufficio con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri.

## CAPO XI TUMULAZIONE

### Articolo 48 Caratteristiche

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato (art. 34 della L.R. 12/2011). La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.
2. A richiesta degli aventi diritto, potrà essere concesso l'uso di loculo ossario anche per la tumulazione di ulteriori urne cinerarie purché le dimensioni di queste ultime siano compatibili.
3. All'interno del loculo, oltre ad un feretro ed anche in tempi successivi, previa istanza scritta riportante il nulla-osta da parte del concessionario o suo erede, potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'autorizzazione per la collocazione di ulteriori cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie. Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.
4. Anche all'interno dei loculi ossario e delle nicchie cinerarie, ed anche in tempi successivi, previa istanza scritta riportante il nulla-osta da parte del concessionario o suo erede, potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'autorizzazione per la collocazione di altre cassette con resti ossei o di altre urne cinerarie, se tecnicamente possibile. Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.
5. La Giunta Comunale stabilisce le apposite tariffe al pagamento delle quali sono subordinate le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 3. e 4.
6. L'eventuale ispezione, laddove necessaria, per consentire quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, comporterà il pagamento anticipato della relativa tariffa di apertura e chiusura del loculo, loculo ossario o nicchia cineraria, che resta comunque a carico del richiedente, a prescindere dall'esito dell'ispezione stessa.
7. La concessione per le sepolture di cui al comma 2 del presente articolo è consentita esclusivamente al verificarsi del decesso. E' vietato effettuare la concessione in uso di loculi, loculi ossari e nicchie cinerarie a favore di persone ancora in vita.
8. I loculi, i loculi ossario e le nicchie cinerarie devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia ed ogni loculo, loculo ossario e nicchia cineraria deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e alle cassette ed urne.
9. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.
10. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### Articolo 49

#### Modalità di assegnazione dei loculi, dei loculi ossario e delle nicchie cinerarie

1. Tutti i loculi, i loculi ossario e le nicchie cinerarie verranno assegnati in ordine progressivo di numerazione dalla fila più alta a quella più bassa e da sinistra a destra o viceversa, secondo le previsioni del piano regolatore cimiteriale, fatta eccezione per i loculi, i loculi ossario e le nicchie cinerarie che vengono liberati a seguito di estumulazione.  
Nelle nuove realizzazioni viene già impostata apposita numerazione progressiva.
2. Nella tariffa di concessione sono comprese le murature e le lastre di chiusura sulla quale i concessionari a loro spese potranno far incidere una epigrafe ed il nome del defunto. Non sono consentite sostituzioni delle lastre di chiusura fornite dal Comune.

## Articolo 50

### Loculi, loculi ossario e nicchie cinerarie liberati a seguito di estumulazione o per rinuncia dei concessionari

1. I loculi, i loculi ossario e le nicchie cinerarie liberati a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria - s'intende a richiesta dei concessionari -, prima della scadenza del termine di concessione, ritornano in pieno possesso del Comune che può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della relativa autorizzazione.

In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso rispetto alla tariffa versata all'epoca della concessione.

2. Quanto previsto dal presente articolo troverà applicazione anche nel caso in cui il concessionario o suoi eredi rinuncino alla concessione ottenuta senza che la stessa abbia avuto seguito.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione perpetua di sepolture preesistenti alla data del presente regolamento che, di conseguenza, potranno rientrare nella piena disponibilità dell'Ente.

## Articolo 51

### Deposito provvisorio in loculo, loculo ossario e nicchia cineraria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro potrà essere provvisoriamente depositato in uno dei loculi, eventualmente a disposizione del Comune, previo pagamento di apposita tariffa, per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private o per casi eccezionali singolarmente valutati da parte del Responsabile del servizio.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal medesimo Responsabile limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di dodici mesi eventualmente prorogabili di ulteriori dodici.

## CAPO XII

### SEPOLTURE PRIVATE – TOMBE DI FAMIGLIA – ESISTENTI

## Articolo 52

### Caratteristiche e durata delle concessioni

1. Per le sepolture private ovvero nelle tombe di famiglia già esistenti, valgono i termini contenuti nei relativi atti di concessione: per tutto quanto non previsto, si applicano le previsioni del presente regolamento.

2. Alla scadenza della concessione in uso dell'area ove è costruita la sepoltura privata gli interessati dovranno chiederne la conferma. La mancanza di tale atto costituirà legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune, previo avviso pubblico. La conferma della concessione verrà accordata previo pagamento di ulteriore somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. A seguito del decesso del concessionario della sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune al fine di procedere nel subentro nell'intestazione della concessione e poter consentire in tal modo l'individuazione dei nuovi aventi diritto al sepolcro. Se necessario, potrà essere designato un solo rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Nella comunicazione relativa a chi debba subentrare nella posizione del concessionario originario, il dichiarante agisce in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, sotto la propria responsabilità, a norma del D.P.R. n. 445/2000, rimanendo l'Ente estraneo ad ogni controversia dovesse insorgere tra le parti ed esente da responsabilità derivanti dalle liti stesse.

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione perpetua di aree, manufatti e sepolture preesistenti alla data del presente regolamento che potranno, di conseguenza, entrare a

far parte del patrimonio dell'Ente: ogni valutazione tecnica e di opportunità viene rimessa agli organi e uffici competenti al verificarsi di tale eventualità.

#### Articolo 53 Diritto di sepoltura

1. Il diritto di uso delle sepolture private, di cui al presente capo, concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari (coniugi, discendenti e ascendenti in linea retta, e collaterali e affini fino al 2° grado) se non diversamente previsto nell'atto di concessione originario stipulato all'epoca.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento o dall'atto di concessione.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione originario stipulato all'epoca.

3. Il Comune, verificato il rispetto del presente articolo, disporrà l'espletamento del servizio di tumulazione con le modalità previste: la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'ufficio comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

#### Articolo 54 Manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono in solido a carico dei privati concessionari.

2. In caso di mancata manutenzione ed incuria si provvederà secondo quanto disposto al precedente articolo 39.

### CAPO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Articolo 55 Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dall'inumazione, termine minimo stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune.

4. L'avviso agli interessati relativo alle operazioni verrà reso pubblico a mezzo affissione all'albo comunale e mediante altre fonti di informazione.

5. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, possono essere effettuate solo su disposizione dell'autorità giudiziaria con l'osservanza delle disposizioni eventualmente stabilite dalla stessa. Le esumazioni straordinarie possono, inoltre, essere autorizzate dal Comune, su istanza degli eredi, tenuto conto delle condizioni igienico-sanitarie, della collocazione della sepoltura e conseguente fattibilità tecnica dell'intervento.

Si prescrivono le misure di volta in volta indispensabili sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

Tali esumazioni non possono essere eseguite:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico delegato dall'Azienda per i servizi sanitari dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

6. Le ossa raccolte nelle esumazioni sono:

- a) depositate nell'ossario comune;
- b) collocate in loculi ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette di zinco, previa regolare istanza da parte dei congiunti o di chi per essi;
- c) cremate, previo assenso dei parenti.

I resti mortali esumati, in caso di non completa scheletrizzazione della salma, sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

7. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

#### Articolo 56 Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate non mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

5. L'incaricato del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### Articolo 57 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nei loculi ossari. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.

È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune da parte del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

Con la medesima modalità potrà essere decisa la tumulazione secondo quanto disposto al successivo art. 63.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.



7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 60, 64 e 65.

#### Articolo 58 Ricordi marmorei e di altro genere

1. Le opere eventualmente installate sulle sepolture comuni e private presenti al momento delle esumazioni ed estumulazioni, se non reclamati entro un anno da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune.

2. Il Comune non è responsabile di perdite, asportazioni o danni che accidentalmente si verifichino a quanto citato al comma 1, anche successivamente alle operazioni di esumazione ed estumulazione ed anche con riguardo ai ricordi strettamente personali eventualmente presenti al momento delle citate operazioni posto che l'onere della loro cura e recupero, in tempo utile, rimane a carico di chi ne ha titolo.

#### CAPO XIV CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

##### Articolo 59 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportate:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo, privo della firma autenticata del coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

c) iscrizione, certificata dal Rappresentante Legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

d) iscrizione nell'apposito Registro comunale in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione;

e) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita o anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

##### Articolo 60 Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Responsabile del Servizio in cui le ceneri sono conservate.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba

avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.

3. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del Responsabile del Servizio che ne cura il rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

4. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.

6. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

7. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

8. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

9. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

10. In mancanza dei soggetti, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

15. Il servizio di cremazione per il Comune di Remanzacco viene fornito da strutture esterne.

## Articolo 61 Spese per la cremazione

1. Le spese di cremazione e tutti gli oneri ad essa conseguenti sono a carico degli esecutori testamentari o comunque dei richiedenti il servizio.

2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, le spese derivanti dalla cremazione e tutti gli eventuali oneri ad essa conseguenti possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di residenza del deceduto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

## Articolo 62 Cremazione di resti mortali

1. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e dei resti mortali tumulati da almeno venti anni.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1 del precedente articolo 59.

## Articolo 63 Conservazione delle ceneri in cimitero

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel cimitero le urne troveranno posto entro le nicchie cinerarie o i loculi ossario purché compatibili per dimensioni, nonché in quelle poste nelle sepolture private.
3. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

## Articolo 64 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere disperse in:
  - a) in natura e solo all'aperto:
    - all'interno del territorio comunale lontano dai centri abitati a distanza non inferiore a 200 mt. da qualsiasi insediamento abitativo;
    - nell'alveo dei fiumi e dei torrenti purché nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  - b) aree private all'aperto, a distanza non inferiore a 200 m da insediamenti abitativi, con il consenso formale del proprietario che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi per l'assenso alla dispersione. Al momento effettivo della dispersione delle ceneri bisogna verificare che il proprietario dell'area interessata sia il medesimo e non siano intervenuti passaggi di proprietà, nel qual caso necessita acquisire il consenso del nuovo proprietario.
2. Le ceneri non possono essere disperse in edifici o altri luoghi chiusi.
3. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.
4. E' fatto divieto di disperdere le ceneri in determinate condizioni meteorologiche avverse: forti raffiche di vento, bora, neve e ghiaccio.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
  - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente normativa, ove le ceneri saranno disperse.

## Articolo 65 Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di

trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al custode del cimitero comunale previo appuntamento da fissare con gli uffici comunali preposti.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

#### Articolo 66 Applicazione retroattiva

1. Le ceneri già collocate nel cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente capo.

### CAPO XV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RECUPERO DI TOMBE

#### Articolo 67 Revoca

1) Ricordato che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma del D.P.R. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà darne notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e con avviso affisso presso la sepoltura stessa, per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

#### Articolo 68 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 12 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura (art. 39).

- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza è adottata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti, previa diffida notificata al concessionario o agli aventi titolo interessati, se noti, e affissa all'Albo pretorio del Comune e presso la tomba stessa per giorni 30.
3. Nei casi di irreperibilità, all'esito negativo delle relative ricerche anagrafiche degli aventi titolo, la diffida viene eseguita ai sensi dell'art. 140 del Codice di Procedura Civile e, comunque, pubblicata all'Albo Pretorio e presso la tomba stessa per 60 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio, effettuerà, a spese del Comune, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente in campo speciale, ossario comune, cinerario comune, per dare luogo al restauro o alla demolizione dei manufatti, a seconda dello stato delle cose, rientrando i materiali ed opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

#### Articolo 69 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

### CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 70 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

#### Articolo 71 Informazione sulle pratiche funerarie

1. Il Comune, in cooperazione con la Regione e con le strutture sanitarie presenti sul territorio, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

#### Articolo 72 Sanzioni amministrative

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative determinate dalla L.R. 12/2011.
2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune che ne introita i relativi proventi.

Articolo 73  
Rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello già in vigore, decorso il termine di pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.